Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 22 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1983, n. **43**.

Concessione di amnistia per reati tributari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 79 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1982, n. 516;
Visto il proprio decreto 9 agosto 1982, n. 525;
Visti gli articoli 2 e 3 della legge 12 febbraio 1983, n. 27;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 febbraio 1983;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le condizioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, per l'applicazione dell'amnistia per i reati tributari ivi considerati non operano qualora tali reati siano riferibili a periodi di imposta già definiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, ovvero siano riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.

Art. 2.

E' concessa amnistia per i reati previsti dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, oltre quanto disposto dall'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi ai sostituti di imposta e commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla presentazione, per i periodi di imposta cui i reati si riferiscono, delle dichiarazioni integrative di cui all'art. 2-*ter* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.

L'amnistia si applica:

1) per il reato di cui al secondo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo comma;

2) per il reato di cui alla lettera *c*) del terzo comma dello stesso art. 56, a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a versare, nei termini e con le modalità previsti dal decreto ministeriale di cui allo art. 2-*ter* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria;

3) per il reato di cui alla lettera *d*) del terzo comma del medesimo art. 56 e per il reato di cui allo art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

E' altresì concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.

L'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, sempreché si verifichino le condizioni sopraindicate.

La condizione prevista nel primo comma non opera per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 1983.

Ripartizione per provincia del contingente di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi per il primo trimestre dell'anno 1983.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti del Presidente della Repubblica n. 32/76 e n. 783/77;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 430;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1982, numero 1244, col quale è stato determinato il contingente di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1983, n. 1245, col quale sono stati determinati i criteri per l'assegnazione delle nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, con il quale è stato, tra l'altro, prorogato al 31 dicembre 1982 il termine di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1982, n. 1083;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1245, occorre determinare il numero delle nuove autorizzazioni da assegnare per ogni provincia in numero proporzionale a quello delle imprese iscritte al relativo albo provinciale degli autotrasportatori;

Considerato che in base ai dati forniti è stato accertato il numero complessivo delle imprese iscritte allo albo degli autotrasportatori;

Considerato che non essendosi ancora potuto individuare il numero delle autorizzazioni speciali rilasciate entro e non oltre il 31 dicembre 1982 per i veicoli non compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del ripetuto decreto ministeriale 1244 del 18 novembre 1982, non è possibile procedere, per il contingente del primo trimestre 1983, alla detrazione di un terzo prevista per l'anno 1983 dall'art. 3, quinto comma, del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244;

Considerato, peraltro, che la suddetta percentuale verrà comunque detratta nei successivi riparti trimestrali;

Considerato, altresì, che nel ripartire il numero delle autorizzazioni per ogni singola provincia non si è ritenuto opportuno fare esclusivo riferimento al contingente di autorizzazioni da assegnare nel 1° trimestre del 1983, ma si è preso in considerazione l'intero contingente annuale da ripartire nei quattro trimestri dell'anno in corso, e ciò in quanto la materiale ripartizione relativa ad un solo trimestre avrebbe provocato delle frazioni di unità il cui arrotondamento da operare anche nei successivi trimestri non avrebbe permesso nella ripartizione complessiva il rispetto della esatta proporzione per le percentuali del 75% e del 25%, di cui all'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1245;

Considerato, pertanto, che in sede di riparto, per ciascuna provincia, da effettuare nei primi tre trimestri del 1983, il numero delle autorizzazioni accordate inevitabilmente può risultare non perfettamente suddiviso secondo le suddette percentuali del 75% e del 25% salvo, naturalmente, procedere ad un conguaglio, in sede di ripartizione dei titoli autorizzativi nel quarto trimestre 1983, per ristabilire in sede di riparto complessivo la esatta proporzione tra le percentuali stesse;

Considerato, infine, che le difficoltà collegate alla esplicazione dei criteri di ripartizione percentuale delle autorizzazioni da rilasciare in ogni trimestre per ogni singola provincia giustificano la previsione nel presente decreto, in via generale, sui contingenti percentuali del 75% e del 25% già ripartiti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 18 novembre 1982, numeri 1244 e 1245 è ammesso, per le assegnazioni relative al primo trimestre 1983, il rilascio di nuove autorizzazioni novennali all'autotrasporto di cose per conto di terzi, senza vincoli e limiti di esercizio, per autoveicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali per le province sottoelencate, nel numero massimo indicato a fianco di ciascuna e con le relative ripartizioni per categoria;

Provincia	Numero autorizzazioni assegnate	75%	25%
PIEMONTE			
Alessandria	14	10	4
Asti	7	5	2
Cuneo	16	12	4
Novara	8	6	2
Torino	46	34	12
Vercelli	7	5	2
VALLE D'AOSTA			
Aosta	3	2	1
LOMBARDIA			
Bergamo	20	15	5
Brescia	26	19	7
Como	14	10	4
Cremona	8	6	2
Mantova	12	9	3
Milano	76	57	19
Pavia	12	9	3
Sondrio	4	3	1
Varese	11	8	3
TRENTINO-ALTO ADIGE			
Bolzano	8	6	2
Trento	11	8	3
VENETO			
Belluno	6	4	2
Padova	23	17	6
Rovigo	7	5	2
Treviso	20	15	5
Venezia	15	11	4
Verona	22	16	6
Vicenza	19	14	5
FRIULI-VENEZIA GIULIA			
Gorizia	4	3	1
Pordenone	7	5	2
Trieste	6	4	2
Udine	11	8	3

Provincia	Numero autorizzazioni assegnate	75%	25%
LIGURIA			
Genova	12	9	3
Imperia	6	4	2
La Spezia	7	5	2
Savona	8	6	2
EMILIA-ROMAGNA			
Bologna	31	23	8
Ferrara	19	14	5
Forlì	30	22	8
Modena	28	21	7
Parma	18	13	5
Piacenza	15	11	4
Ravenna	20	15	5
Reggio Emilia	18	13	5
TOSCANA			
Arezzo	8	6	2
Firenze	24	18	6
Grosseto	6	4	2
Livorno	7	5	2
Lucca	11	8	3
Massa-Carrara	6	4	2
Pisa	8	6	2
Pistoia	6	4	2
Siena	8	6	2
UMBRIA			
Perugia	16	12	4
Terni	6	4	2
MARCHE			
Ancona	12	9	3
Ascoli Piceno	11	8	3
Macerata	10	7	3
Pesaro	15	11	4
LAZIO			
Frosinone	12	9	3
Latina	15	11	4
Rieti	4	3	1
Roma	51	38	13
Viterbo	10	7	3
ABRUZZI			
Chieti	9	7	2
L'Aquila	6	4	2
Pescara	8	6	2
Teramo	7	5	2
MOLISE			
Campobasso	7	5	2
Isernia	2	1	1
CAMPANIA			
Avellino	11	8	3
Benevento	8	6	2
Caserta	11	8	3
Napoli	32	24	8
Salerno	24	18	6
PUGLIA			
Bari	30	22	8
Brindisi	7	5	2
Foggia	16	12	4
Lecce	11	8	3
Taranto	9	7	2
BASILICATA			
Matera	7	5	2
Potenza	11	8	3
CALABRIA			
Catanzaro	14	10	4
Cosenza	14	10	4
Reggio Calabria	12	9	3
SICILIA			
Agrigento	15	11	4
Caltanissetta	8	6	2
Catania	22	16	6
Enna	6	4	2
Messina	15	11	4
Palermo	14	10	4
Ragusa	11	8	3
Siragusa	8	6	2
Trapani	11	8	3
SARDEGNA			
Cagliari	24	18	6
Nuoro	11	8	3
Oristano	6	4	2
Sassari	15	11	4

Roma, addì 16 febbraio 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(1160)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 febbraio 1983.

Proroga di alcuni termini previsti dal decreto ministeriale 26 novembre 1982 concernente il versamento dei contributi per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri previste dalla legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 26 novembre 1982 concernente il versamento dei contributi per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei lavoratori in Svizzera e ai lavoratori frontalieri ivi occupati e ai loro

familiari residenti in Italia, ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto, che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per il versamento della rata del contributo relativo il primo semestre dell'anno, e l'art. 6 dello stesso decreto che fissa al 20 gennaio 1983 il termine per il versamento del contributo relativo al periodo 1° settembre-31 dicembre 1982;

Ritenuto opportuno di prorogare i predetti termini nella considerazione che il decreto stesso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto in data 21 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato al 28 febbraio 1983 il termine del 31 dicembre 1982, previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 novembre 1982, per il versamento della rata di contributo relativo al periodo 1° gennaio-30 giugno 1983, dovuto dai lavoratori emigrati in Svizzera per l'assistenza sanitaria dei familiari a carico residenti in Italia nonché dai lavoratori frontalieri, ivi occupati, ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

E' prorogato al 28 febbraio 1983 il termine del 20 gennaio 1983, previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 26 novembre 1982, per il versamento del contributo, relativo al periodo 1° settembre-31 dicembre 1982, dovuto dai soggetti di cui al precedente art. 1 già iscritti alla data del 1° settembre 1982 alle unità sanitarie locali.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1983

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1199)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 novembre 1982.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmi di Livorno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 12 marzo 1982 e 29 luglio 1982, nonché quella dell'Assemblea dei soci in data 30 marzo 1982;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 33, quarto comma, dello statuto della Cassa di risparmi di Livorno, in conformità del seguente testo:

« Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione o l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e la durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che debbono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1138)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° dicembre 1982, n. **1102.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata perpetua di « S. Maria di Bagliano », in Mogliano.

N. 1102. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo 5 agosto 1981, integrato con dichiarazione 2 settembre stesso anno, relativo alla erezione della vicaria curata perpetua di « S. Maria di Bagliano », in Mogliano (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1983
Registro n. 5 Interno, foglio n. 53

DECRETO 1° dicembre 1982, n. **1103.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di « S. Lorenzo M. » e « S. Caterina V.M. », in Sostegno.

N. 1103. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vercelli 1° marzo 1982, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Lorenzo M. », in Villa del Bosco, da quella di « S. Caterina V. M. », in frazione Casa del Bosco del comune di Sostegno (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1983
Registro n. 5 Interno, foglio n. 54

DECRETO 16 dicembre 1982, n. **1104.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di « S. Lorenzo » e « Maria SS. di Valleverde », in Bovino.

N. 1104. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bovino 1° novembre 1981, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Lorenzo » dalla parrocchia di « Maria SS.ma di Valleverde », entrambe in Bovino (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1983
Registro n. 5 Interno, foglio n. 55

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca.

Regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

Regolamento (CEE) n. 172/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse.

Regolamento (CEE) n. 173/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 370/82 relativo alla gestione ed al controllo di alcuni contingenti di cattura per il 1982 per i pescherecci battenti bandiera di uno degli Stati membri che operano nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO.

Regolamento (CEE) n. 174/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura concessi nel 1982 alla Comunità nel quadro dell'accordo di pesca tra la Comunità e il Canada.

Regolamento (CEE) n. 175/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che ripartisce tra gli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen.

Regolamento (CEE) n. 176/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 177/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Faeroer.

Regolamento (CEE) n. 178/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare ai pescherecci battenti bandiera della Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 179/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 180/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Faeroer.

Regolamento (CEE) n. 181/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque canadesi.

Pubblicati nel n. L 24 del 27 gennaio 1983.

(22/C)

Regolamento (CEE) n. 182/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 183/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 184/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 185/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 186/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 187/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per il marco tedesco ed il fiorino olandese.

Regolamento (CEE) n. 188/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 189/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75, per quanto concerne la durata di validità dei titoli di esportazione per alimenti per il bestiame a base di cereali, rilasciati nell'ambito di gare indette nei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 190/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 191/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 192/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 193/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 194/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 195/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 196/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventiseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 197/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che modifica prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Regolamento (CEE) n. 198/83 della commissione, del 25 gennaio 1983, relativo alle attività di pesca esercitate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e adottato a titolo provvisorio in attesa della fissazione dei TAC e dei contingenti per l'anno 1983.

Pubblicati nel n. L 25 del 27 gennaio 1983.

(23/C)

Regolamento (CEE) n. 199/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che dispone talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna, per il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 1983.

Pubblicato nel n. L 30 del 1° febbraio 1983.

(24/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

532° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982, la concessione della miniera di anidride carbonica denominata Pratantico, sita in territorio del comune di Arezzo, è trasferita ad intestata alla « Vinal CO_2 S.r.l. », in Casteggio, e domicilio in Arezzo, frazione Ponte a Chiani n. 57/D.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1982, è accettata la rinuncia della S.p.a. Fluormine, in Milano, via Vittor Pisani n. 19 e direzione e uffici in Roma, via Marino Ghetaldi n. 64, alla concessione di fluorite denominata « Paglio e Pignolino » sita in territorio dei comuni di Dossena, S. Giovanni Bianco e Camerata Cornello (Bergamo).

Con decreto ministeriale 25 settembre 1982, è accettata la rinuncia della S.p.a. Fluormine, in Milano, via Vittor Pisani, 19 e direzione ed uffici in Roma, via Marino Ghetaldi, 64, alla concessione di calamina denominata « Dossena gialla » in territorio del comune di Dossena (Bergamo).

Con decreto ministeriale 30 settembre 1982, i signori Beltrami Teresa ved. Chiura, Chiura Gianfranco, Chiura Pierluigi, Chiura Maria Giovanna e Chiura Andrea, residenti in Bologna, viale Oriani, 38/3, eredi di Chiura Giovanni, rappresentati dall'ingegnere Zermani Roberto, via Anguissola, 33, Travo (Piacenza), sono dichiarati decaduti dalla titolarità della concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata « Rallio » in provincia di Piacenza.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, la concessione della miniera di ferro e barite denominata « S. Aloisio » nei comuni di Bovegno e Collio (Brescia), è trasferita ed intestata alla S.r.l. Mineraria S. Aloisio, in Breno (Brescia), via Leonardo da Vinci, 3.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, la concessione della miniera di ferro, barite e fluorina denominata « Alfredo » nel comune di Bovegno (Brescia), è trasferita ed intestata alla S.r.l. Mineraria S. Aloisio, in Breno (Brescia), via Leonardo da Vinci n. 3.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, la concessione della miniera di ferro, rame, tungsteno, pirite, piombo, bismuto, cobalto, molibdeno, argento, oro, vanadio, uranio e sostanze radioattive e terre rare, denominata « Fornello di Traversella », nei comuni di Traversella e Vico Canavese (Torino), è intestata alla S.p.a. « Nuova Sias » - Società italiana acciai speciali, in Milano, via Melchiorre Gioia n. 8 e domicilio in Torino, strada di Settimo n. 388.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, la concessione della miniera di ferro, rame, pirite, minerali di piombo, tungsteno, bismuto, cobalto, molibdeno, argento, oro, vanadio, uranio, sostanze radioattive e terre rare, denominata « Traversella » nel comune di Traversella (Torino), è intestata alla S.p.a. Nuova Sias - Società italiana acciai speciali, in Milano, via Melchiorre Gioia n. 8 e domicilio in Torino, strada di Settimo n. 388.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1982 la concessione della miniera di minerali di ferro denominata « Cogne », nel comune di Cogne, provincia di Aosta, è intestata alla S.p.a. Nuova Sias - Società italiana acciai speciali, in Milano, via Melchiorre Gioia n. 8 e domicilio in Aosta, via Paravera n. 16.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Grosseto 27 febbraio 1981, la concessione mineraria per argilla con grado di refrattarietà superiore a 1630° C denominata « I Piloni » in territorio del comune di Roccastrada (Grosseto), è prorogata per la durata di anni cinque con scadenza 3 settembre 1985.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 28 agosto 1982, è ridotta ad ha. 50,9 (ettari cinquanta ed are nove) l'area della concessione mineraria di talco denominata « Brunetta » sita in territorio dei comuni di Cantoira e Monastero di Lanzo (Torino), di cui è titolare la S.a.s. Pietro Possio di Enrici Bayon Margherita, in Lanzo Torinese, via Molini n. 7, rappresentata dal sig. Rossi Pietro, residente in Lanzo Torinese, via delle Valli n. 13.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze 27 ottobre 1982 alla S.r.l. Eurelba con sede legale in località S. Rocco, comune di Marciana (Livorno) è accordata per la durata di anni quindici, la concessione mineraria di feldspati denominata « San Rocco » nel territorio del comune di Marciana (Livorno).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 14 gennaio 1983, la concessione di marna da cemento denominata « Calunghe » nel comune di Tavernola Bergamasca, è intestata alla soc. Prof. B. Sina S.r.l., con sede legale e amministrativa in Milano, via Donizzetti n. 8 e domicilio eletto a Tavernola Bergamasca.

(1088)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Diario delle prove psico-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessanta posti di commesso parlamentare nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

Le prove psico-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessanta posti di commesso parlamentare nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, indetto con decreto del Presidente del Senato n. 5501 del 29 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 dell'8 novembre 1982, si svolgeranno nei giorni 28 e 29 aprile 1983 presso l'Hotel Ergife (via Aurelia, 619, Roma).

I candidati che non abbiano ricevuto da parte della commissione esaminatrice comunicazione di esclusione dal concorso, si dovranno presentare nella sede anzidetta, secondo il calendario sotto specificato, muniti del documento legale di identità indicato nella domanda.

Per i posti di addetto ai servizi generali le prove psico-attitudinali si svolgeranno il giorno 28 aprile, alle ore appresso indicate.

I candidati i cui cognomi iniziano con le lettere:

A B C .	alle ore 8
D E F G	» 11
H I K L M N O P Q R .	» 15
S T U V Z	» 17

Per i posti di addetto ai servizi di guardaroba, di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria nonchè per i posti di esperto di cucina, le prove psico-attitudinali si svolgeranno il giorno 28 aprile alle ore 18.

Per i posti di motociclista le prove psico-attitudinali si svolgeranno il giorno 29 aprile. I candidati si dovranno presentare alle ore 8. Agli stessi candidati sarà data sul posto comunicazione relativa ad una ulteriore prova attinente specificatamente alla professionalità prescelta. Tale prova si svolgerà nel corso della stessa giornata.

Le presenti comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

(1162)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 106° corso superiore di stato maggiore di tre ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e di cinquanta ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto l'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e di cinquanta ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 106° corso superiore di stato maggiore, che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito durante l'anno accademico 1984-1985.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali:

a) che hanno frequentato e superato il 106° corso di stato maggiore;

b) che non hanno potuto partecipare al concorso per l'ammissione al 104° corso superiore di stato maggiore per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato, riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, ovvero per comprovate infermità e che, rinviati al concorso per l'ammissione al 105° corso superiore di stato maggiore, non vi hanno partecipato;

c) che non hanno potuto partecipare al concorso per l'ammissione al 104° corso superiore di stato maggiore per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato, riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, ovvero per comprovate infermità ed ammessi alla partecipazione al concorso per l'ammissione al 106° corso superiore di stato maggiore;

d) che non hanno potuto partecipare al concorso per la ammissione al 105° corso superiore di stato maggiore per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato, riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, ovvero per comprovate infermità ed ammessi alla partecipazione al concorso per l'ammissione al 106° corso superiore di stato maggiore;

e) che non sono risultati vincitori del concorso per l'ammissione al 104° corso superiore di stato maggiore, ovvero che non sono stati ammessi a detto concorso per insufficienza di titoli e che non hanno partecipato al concorso successivo;

f) che non sono risultati vincitori del concorso per l'ammissione al 105° corso superiore di stato maggiore, ovvero che non sono stati ammessi a detto concorso per insufficienza di titoli.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo del quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione la domanda presentata dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

a) il grado, cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il reparto di appartenenza;

d) il corso di stato maggiore superato;

e) i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono far valere, eccezione fatta per quelli che possono essere desunti dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Gli ufficiali di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 dovranno allegare alla domanda copia della determinazione con cui il Ministero della difesa ha concesso il rinvio della loro partecipazione al concorso.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per «partecipazione al concorso per l'ammissione al 106° corso superiore di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmet-

teranno le stesse domande corredate del libretto personale e dello stato di servizio, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale, dandone contestuale comunicazione allo S.M.E. - I reparto - Ufficio impiego del personale nonché all'ispettorato delle scuole - Scuola di guerra.

Le domande e le relative documentazioni allegate a corredo dovranno essere trasmesse per via gerarchica e dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale, a mezzo corriere, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La mancata presentazione della domanda da parte degli ufficiali di cui all'art. 2, lettera *a*) (ufficiali che hanno frequentato e superato il 106° corso di stato maggiore) preclude la possibilità di partecipare ai concorsi successivi. Gli ufficiali predetti, qualora vengano a trovarsi nella necessità di chiedere il rinvio della propria partecipazione al concorso per gravi motivi di carattere privato o per comprovate infermità, dovranno farne domanda, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Sui motivi di carattere privato, esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Agli ufficiali di cui all'art. 2, lettere *b*) ed *e*), non è consentita la possibilità di partecipare a concorsi successivi a quello di cui al presente bando (legge n. 192/1976, art. 6, commi terzo e quarto).

Art. 6.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione degli ufficiali di cui all'art. 1 al corso superiore di stato maggiore sono i seguenti:

a) servizio prestato nell'arco della carriera da ufficiale in servizio permanente effettivo, con particolare riguardo a quello svolto dopo la frequenza del corso di stato maggiore;

b) periodo di comando effettuato;

c) corsi di formazione e specializzazione, che abbiano dato luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica, escluso il corso di stato maggiore;

d) titoli di studio posseduti e lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i gradi di conoscenza;

e) ricompense militari, medaglie al valor civile, eventuali altri titoli e benemerenze.

Art. 7.

L'esame dei titoli è inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito.

Per la valutazione dei titoli di cui all'articolo precedente la commissione di cui al precedente comma assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale ripartiti nel modo seguente:

a) fino ad un massimo di 18 punti, per i titoli indicati alla lettera *a*);

b) fino ad un massimo di 4,5 punti, per i titoli indicati alla lettera *b*);

c) fino ad un massimo di 4 punti, per i titoli indicati alla lettera *c*);

d) fino ad un massimo di 2,5 punti, per i titoli indicati alla lettera *d*);

e) fino ad un massimo di 1 punto, per i titoli indicati alla lettera *e*).

Il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli sopra descritta fa media con il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore. Tale media costituisce il risultato finale della valutazione dei titoli.

La graduatoria riportante il risultato finale di cui sopra è sottoposta all'approvazione del Ministro della difesa che può escludere dei candidati per gravi motivi e nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso è data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata, a cura della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura storico-militare (vedasi allegato « 1 »);

b) prova orale di cultura generale e professionale (vedasi allegato « 2 »).

Alla prova scritta saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto nella valutazione dei titoli un punto non inferiore a diciotto trentesimi. Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 9.

La prova scritta di cultura storico-militare si svolgerà l'8 settembre 1983 presso la Scuola di guerra in Civitavecchia.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 8, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 8, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Lo stato maggiore dell'Esercito comunicherà agli interessati, con lettera raccomandata, l'esito della prova scritta e convocherà gli ufficiali ammessi alla prova orale, che avrà luogo in Civitavecchia.

I candidati che conseguiranno nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi supereranno la prova orale.

I candidati saranno dichiarati idonei a frequentare il 106° corso superiore di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulterà non inferiore a ventuno trentesimi.

Con successivo decreto del Ministro della difesa sarà nominata la commissione esaminatrice della prova scritta ed orale, prevista dal quarto comma dell'art. 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Art. 10.

Gli ufficiali che non potranno partecipare alla prova scritta o a quella orale per comprovata infermità o per gravi motivi di carattere privato dovranno chiedere il rinvio della loro partecipazione al concorso. La domanda dovrà essere inviata, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, dandone contestuale comunicazione allo S.M.E. - I Reparto - Ufficio impiego del personale, nonché all'ispettorato delle scuole - Scuola di guerra. Sui motivi di carattere privato esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Art. 11.

Le graduatorie di merito del concorso, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi, saranno formate in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli e la media dei voti riportati nelle prove di esame, dando la precedenza a parità di voto al più elevato in grado e a parità di grado al più anziano in ruolo.

Le graduatorie, approvate dal Ministro della difesa, saranno pubblicate nel Giornale ufficiale.

Saranno ammessi a frequentare il 106° corso superiore di stato maggiore gli ufficiali compresi, nelle graduatorie, nel numero di posti messi a concorso.

La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito comunicherà allo S.M.E. - I reparto - Ufficio impiego del personale i nominativi degli ufficiali di cui al precedente comma.

Qualora alla data di inizio del 106° corso superiore di stato maggiore dovessero restare scoperti posti messi a concorso per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ha facoltà di procedere entro l'inizio del medesimo corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 dicembre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1983
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 130

ALLEGATO 1
(art. 8, lettera *a*) del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL 106° CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

PROVA SCRITTA DI CULTURA STORICO-MILITARE

I. *Modalità*

1. Svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.
2. Tempo a disposizione: 8 ore.
3. Punteggio minimo: 18/30.
4. Non è ammessa la consultazione di libri ad eccezione del vocabolario linguistico.

II. *Programma*

La materia indicata nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra il Congresso di Berlino (1878) e i nostri giorni.

1. Linee essenziali e caratteristiche della storia dei principali Stati europei ed extra europei, con particolare riguardo agli avvenimenti e ai fatti determinanti della loro politica estera e militare.

2. Cenni essenziali sullo sviluppo e sulle manifestazioni di alcuni dei principali aspetti che caratterizzano il periodo considerato e sulle conseguenze derivanti nei rapporti fra gli Stati: imperialismo, colonialismo, sviluppo demografico, scoperte e invenzioni scientifiche, industrialismo, conquista delle materie prime e dei mercati, lotte sociali e affermazione delle principali ideologie. Evoluzione degli avvenimenti costituenti cause determinanti il primo conflitto mondiale.

3. La prima guerra mondiale:

a) principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;
b) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

4. Linee fondamentali del periodo 1918-39; valutazione degli aspetti principali e analisi delle cause che hanno portato al secondo conflitto mondiale.

5. La seconda guerra mondiale:

a) orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;
b) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, strategici, tattici, logistici);
c) assetto risultante e nuove potenze.

6. L'Organizzazione delle Nazioni Unite:

a) scopi;
b) mezzi;
c) modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

7. Le Organizzazioni internazionali:

a) Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO): scopi, organismi civili e militari;
b) Organizzazione del Patto di Varsavia (cenni).

8. Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

a) il processo di decolonizzazione. Cause determinanti e scelte politiche dei nuovi Stati;
b) le guerre arabo-israeliane, il Medio Oriente, la crisi petrolifera;
c) la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam, i fatti di Ungheria e di Cecoslovacchia;
d) altri avvenimenti di attualità e rilevanza internazionale (Africa, Libano, Iran, Afghanistan);
e) il problema energetico nel mondo occidentale, con particolare riguardo all'Europa;
f) la crisi polacca: cause, probabili sviluppi, principali implicazioni per il Patto di Varsavia e per la NATO.

9. Argomenti di carattere storico-militare, sociale, economico, geografico di attualità.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

ALLEGATO 2
(art. 8, lettera *b*) del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL 106° CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE E PROFESSIONALE

I. *Modalità*

1. La materia è ripartita in due gruppi di tesi, « gruppo cultura generale » e « gruppo impiego ».
2. Il candidato è interrogato su una tesi, estratta a sorte, per ciascun gruppo di tesi.
3. Punteggio minimo: 18/30.

II. *Programma*

Primo gruppo di tesi
(*Gruppo cultura generale*)

Tesi n. 1.

1. Sociologia e psicologia militare: la sociologia ed i suoi rapporti con le altre scienze:

a) sociologia: scienza della società;
b) genesi e sviluppo della sociologia in una prospettiva storica;
c) concetti e schemi di classificazione;
d) il futuro della sociologia;
e) metodologia sociologica;
f) rapporti della sociologia con le altre scienze.

2. Geografia ed economia:

a) geografia:

generalità:

definizione e partizione della geografia;
paesaggio e regione geografica;
indagine geografica e metodo grafico.

Italia:

pianura Padana;
scacchiere italo-francese;
Europa: caratteri fisici.

Asia:

principali elementi geografici: paesaggio, popolazione, risorse;
Paesi dell'Asia: India, Russia asiatica, Cina, Giappone, Vietnam, Laos, Cambogia, Thailandia, Malaysia, Indonesia.

b) economia:

generalità:

il pensiero economico e la sua evoluzione;
oggetto della scienza economica;
i bisogni ed i beni economici;
la ricchezza: patrimonio e reddito;
la produzione: consumo e produzione, i fattori della produzione.

il sistema dell'economia di mercato:

nozione di mercato;
teoria elementare del prezzo e sue applicazioni.

Tesi n. 2.

1. Sociologia e psicologia militare: I grandi temi della ricerca sociologica:

a) popolazione e società;
b) la società industriale;
c) la stratificazione e la mobilità sociale;
d) la sociologia della famiglia;
e) la sociologia della conoscenza;
f) la sociologia militare;
g) la sociologia urbana e rurale;
h) le grandi istituzioni politiche;
i) la sociologia della religione e dell'educazione.

2. Geografia ed economia:

a) geografia:

generalità:
geografia militare;
le acque correnti nelle Alpi;
clima del sistema alpino.

Italia:
scacchiere italo-svizzero;
scacchiere italo-austriaco;
preappennino adriatico.

Europa: le regioni Iberica, Francese, Britannica, Scandinava.

Paesi extraeuropei:
Asia: Turchia, Iraq, Iran, Arabia Saudita, Afghanistan, Pakistan.
America meridionale: Columbia, Venezuela, Brasile, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.

b) economia:

generalità: i problemi fondamentali dell'economia;
l'attività economica e le sue regole;
il sistema dell'economia di mercato:
teoria della produzione e sistema dei prezzi;
teoria della distribuzione e sistema dei prezzi;
l'intervento pubblico nell'economia: politica di stabilizzazione economica;
sistema ad economia pianificata: teorie collettivistiche ed economia pianificata (generalità).

Tesi n. 3.

1. Sociologia e psicologia militare: cenni di psicologia sociale:

a) la psicologia sociale come scienza;
b) l'interazione sociale;
c) la sociologia dei gruppi;
d) piccoli gruppi: struttura e leaderschip;
e) piccoli gruppi: processi e funzionamenti;
f) comportamento intergruppo.

2. Geografia ed economia:

a) geografia:

generalità:
le monografie;
cenni sulla genesi del sistema alpino;
distribuzione della popolazione e della vegetazione nelle Alpi.

Italia:
sistema appenninico: genesi, generalità, partizione;
aspetti fisici ed antropici della regione peninsulare ed insulare italiana.

Europa:
le regioni Alpina, Carpatico-Danubiana, Germanica;
considerazioni sullo scacchiere centro-europeo.

Paesi extra-europei:
Paesi dell'Africa a sud del Sahara: Nigeria, Sudan, Etiopia, Somalia, Zaire, Kenia, Tanzania, Repubblica Sud Africana, Angola.
Paesi dell'America centro-settentrionale: Canada, Stati Uniti, Messico, Cuba, Guatemala, El Salvador.

b) economia:

generalità: microeconomia e macroeconomia;
le forme dell'economia di mercato;
l'intervento pubblico nell'economia: politica di sviluppo e di ridistribuzione del reddito;
sistemi ad economia pianificata: sistema economico sovietico.

Tesi n. 4.

1. Sociologia e psicologia militare: guerra pace e civiltà:

a) conflittualità e fenomeno guerra;
b) elementi geopolitici del fenomeno;
c) guerra, civiltà e società;
d) evoluzione storica del fenomeno guerra;
e) gerarchie sociali e istituzioni militari;
f) pacifismo e piani di pace;
g) guerra e pace verso l'orizzonte degli anni 2000.

2. Geografia ed economia:

a) geografia ed economia:

generalità:
la ricerca geografica;
la documentazione geografico-militare;
elementi geografici: il terreno.

Italia:
sistema alpino: grandi tratti della catena alpina;
scacchiere italo-jugoslavo.

Europa:
la regione Balcanica e la Russia;
considerazioni sullo scacchiere sud-orientale europeo;
Paesi dell'Africa settentrionale: Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco;
le terre artiche ed antartiche.

b) economia:

generalità: i sistemi economici;
l'evoluzione del sistema di mercato e la lotta contro gli squilibri economici:
la rivoluzione Keynesiana;
concetto di reddito nazionale;
le fluttuazioni congiunturali e l'inflazione;
politica anticiclica e anticongiunturale;
l'intervento pubblico nell'economia: strumenti dell'intervento pubblico e programmazione economica;
sistemi ad economia pianificata: sistemi economici dei paesi dell'Europa orientale (URSS esclusa).

Secondo gruppo di tesi
(*Gruppo impiego*)

Tesi n. 1.

1. Tattica:

a) generalità sulla battaglia difensiva e sull'area della battaglia;
b) intervento contro aviosbarchi, elisbarchi e sbarchi dal mare a livello G.U. cpls, ed el. e relative competenze;
c) generalità sulle operazioni difensive, offensive e controffensive;
d) generalità sulla battaglia offensiva;
e) schieramento per la battaglia a livello C.A. e G.U. el.; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati;
f) valutazione della situazione nemica: scopi che persegue e processo metodologico adottato.

2. Logistica:

a) impostazione e struttura del problema logistico di scacchiere;
b) organizzazione della circolazione;
c) organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
d) gestione del parco materiali delle trasmissioni.

Tesi n. 2.

1. Tattica:

a) azione di frenaggio a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati;
b) ricerca e presa di contatto e relative competenze a livello C.A.; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato;
c) informazioni da ricercare e fattori pertinenti (generali, relativi all'ambiente naturale e alle forze nemiche);
d) assunzione dei dispositivi e relative competenze a livello C.A.

2. Logistica:

a) il problema logistico di scacchiere per il supporto della manovra in ritirata;

b) la catena funzionale logistica;

c) organizzazione e funzionamento dei servizi trasporti e materiali;

d) gestione del parco veicoli ruotati.

Tesi n. 3.

1. Tattica:

a) azione nella P.D. a livello C.A. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato;

b) il combattimento difensivo nei centri abitati;

c) attacco a livello C.A. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato;

d) fonte delle informazioni, organi e mezzi di ricerca.

2. Logistica:

a) il problema logistico di scacchiere per il supporto della manovra difensiva;

b) lo stazionamento;

c) organizzazione e funzionamento dei servizi di commissariato;

d) le attività logistiche fondamentali.

Tesi n. 4.

1. Tattica:

a) azione nella P.D. a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato;

b) attacco a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato;

c) il combattimento offensivo nei centri abitati;

a) il problema logistico di scacchiere per il supporto delle ricerca.

2. Logistica:

a) il problema logistico di scacchiere per il supporto delle operazioni offensive;

b) il secondo anello logistico e le sue funzioni tipiche;

c) le unità di misura logistiche e le procedure per il rifornimento munizioni;

d) gestione del parco veicoli cingolati e macchine per lavori in terra.

Tesi n. 5.

1. Tattica:

a) impiego delle riserve nella battaglia difensiva a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze;

b) zone delle retrovie di C.A. e di G.U. el. nella battaglia difensiva;

c) azione di annientamento: l'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione a livello C.A. e G.U. el. (cenni);

d) processo informativo: ricerca e raccolta, elaborazione, diffusione e utilizzazione dei dati informativi;

e) le varie armi nella battagila offensiva (cenni).

2. Logistica:

a) funzionamento dei servizi nell'ambito delle G.U. elementari;

b) organizzazione del movimento;

c) i principali documenti di carattere logistico;

d) gestione del parco materiali del genio.

Tesi n. 6.

1. Tattica:

a) la manovra in ritirata a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica manovra ai livelli considerati;

b) passaggio al combattimento con impiego di armi nucleari nella battaglia offensiva e difensiva;

c) le varie armi nei combattimenti nei centri abitati;

d) attività informativa difensiva;

e) le varie armi nella difensiva (cenni).

2. Logistica:

a) l'autonomia di emergenza e l'autonomia funzionale dello scacchiere. Procedure per il calcolo delle scorte;

b) il centro logistico e il centro sanitario;

c) la zona di combattimento: sua ripartizione e organizzazione ai fini logistici;

d) gestione del parco armi, artiglieria e mezzi tecnici.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(1153)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di autista nel ruolo centrale e periferico

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento delle carriere e le retribuzioni degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerato il fabbisogno di personale tecnico nel ruolo degli autisti degli uffici centrali e periferici, seconda qualifica funzionale in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1982, registro n. 10, foglio n. 144 concernente l'autorizzazione a indire un concorso a cinque posti di autista in prova nel ruolo centrale e periferico - seconda qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di autista in prova nel ruolo centrale e periferico del personale tecnico della seconda qualifica funzionale.

La nomina dei vincitori è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di 5ª elementare;

b) essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

c) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver sempre tenuto buona condotta;

f) essere fisicamente idonei alle mansioni di autista;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dai titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali -

Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre, n. 20, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della patente di guida di autoveicoli;

5) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

6) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

7) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

11) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale;

12) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande e i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengono al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

I documenti che dovranno essere allegati alla domanda al fine di comprovare il possesso dei titoli e dei requisiti da sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito sono: attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici o privati o nelle forze armate, attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studio superiori a quello elementare, nonché tutti gli altri documenti che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse.

Il possesso della patente di tipo C o superiore dovrà essere documentata con un'attestazione del prefetto o con una copia debitamente autenticata della patente stessa.

Tutti i documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia debitamente autenticata e in regola con la legge sul bollo.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente, fino a un massimo di 40 anni;

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) e quello del comma precedente sono cumulabili purché complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento dell'idoneità, procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame e attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito, salvo quelli comprovanti servizi nell'amministrazione dello Stato.

La valutazione dei titoli precederà la prova di idoneità tecnica.

La commissione disporrà di 30 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la valutazione della prova di idoneità tecnica.

Non saranno ammessi a sostenere tale prova i candidati che non abbiano riportato almeno 6 punti nella valutazione dei titoli.

La prova di idoneità tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno sei punti.

La sede e la data della prova di idoneità tecnica saranno comunicate ai singoli candidati almeno 15 giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire la patente di guida.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova di idoneità tecnica.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) copia autenticata della patente di guida;

3) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati appartenenti alla leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati appartenenti alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando, il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1983
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 7

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre, n. 20 - ROMA.

Il sottoscritto nato a . . . . . . il . . . .
residente in . . . . . . via . . . . . .
chiede di partecipare al concorso a . . posti di . . . .
nel ruolo . . . .

Dichiara di:

essere in possesso della patente di guida automobilistica;
essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .
. . . .;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .;

i titoli allegati.

Data, ...

Firma

. . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(920)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 41 già fissato per i giorni 11 e 12 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1983, pag. 1218, sono state rinviate a data da destinarsi.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 70 già fissato per i giorni 25 e 26 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1983, pag. 1218, sono state rinviate a data da destinarsi.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85 già fissato per i giorni 25 e 26 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1983 pag. 1218, sono state rinviate a data da destinarsi.

(1184)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Roma

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1983 alla pag. 61, si comunica che le prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di matematica finanziaria della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, già indicate per il sessantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 9 marzo 1983 presso l'istituto di matematica finanziaria della facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano n. 9, Roma, alle ore 9.

(1186)

Rinvio delle prove di esame del concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 91 del 2 aprile 1982 alla pag. 2590, si comunica che le prove d'esame relative al concorso; a tre posti di tecnico esecutivo presso la seconda cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, già indicate per il centodiciannovesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 25 febbraio 1983 alle ore 9 presso la seconda cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

(1187)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 9, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di diritto processuale civile, facoltà di giurisprudenza, città universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 15 aprile 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 marzo 1983, ore 9;
seconda prova pratica di laboratorio: 26 marzo 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno:

prima prova: presso l'istituto di fisica, facoltà di ingegneria, via Tiburtina n. 205, Roma;

seconda prova pratica di laboratorio: presso l'istituto di fisica «G. Marconi», facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituti di matematica applicata, via Scarpa, 10, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto matematico «G. Castelnuovo», via Vicenza, 23, aula IV, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 marzo 1983, ore 12;
seconda prova scritta: 1° aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 137, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, aula facoltà di architettura, via Gramsci n. 53, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 23 marzo 1983, ore 9.

(1118)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di igiene, via Santena, 5-*bis*, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 marzo 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 23 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di chimica analitica, via Pietro Giuria, 5, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1983, ore 10;
seconda prova: 25 marzo 1983, ore 9.

(1102)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 5, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze politiche, via Reclusorio del Lume, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 aprile 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 63, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, clinica ostetrica e ginecologica I (ospedale Vittorio Emanuele), Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 25 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di anatomia e istologia patologica, via Biblioteca n. 4, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 29 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, clinica odontoiatrica II, viale A. Doria, 6, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 26 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di chimica biologica, viale A. Doria n. 6, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 26 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto dipartimentale di chimica e chimica industriale, viale A. Doria, 8, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 20 aprile 1983, ore 9.

(1120)

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di scienza delle costruzioni, viale Andrea Doria, 6, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 15 aprile 1983, ore 16.

(1104)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 8, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di diritto internazionale, piazzale Europa n. 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 8 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, gruppo di discipline n. 44, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, via D'Alviano, 15/1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 17 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze politiche, piazzale Europa, 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 30 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di zoologia e anatomia comparata, via Valerio, 32, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 19 marzo 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 34, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di psicologia, via dell'Università n. 7, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 26 marzo 1983, ore 9.

(1113)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di diritto civile, facoltà di giurisprudenza, piazza Bologna, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 16 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di diritto penale, facoltà di giurisprudenza, via Maqueda n. 172, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 18 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 100, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di aeronautica, facoltà di ingegneria, viale delle Scienze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 24 marzo 1983, ore 9.

(1112)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di diritto civile, via Festa del Perdono, 7, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 15 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 9, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di diritto processuale civile, via Festa del Perdono, 7, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 aprile 1983, ore 10;
seconda prova: 8 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, dipartimento di scienze della terra, via Mangiagalli, 34, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 marzo 1983, ore 10,30;
seconda prova: 29 marzo 1983, ore 10,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, aula del dipartimento di chimica fisica ed elettrochimica, via Golgi, 19, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto industrie agrarie, via Celoria, 2, Milano, secondo il segeunte calendario:

prima prova scritta: 7 aprile 1983, ore 10;
seconda prova: 8 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 148, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di anatomia degli animali domestici, via Celoria n. 10, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 marzo 1983, ore 10;
seconda prova: 29 marzo 1983, ore 9,30.

(1103)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto giuridico, facoltà di giurisprudenza, piazza Università, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 marzo 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 19 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto di chimica e fisica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Vienna, 2, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova pratica: 24 marzo 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82 (chimica generale), il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto di chimica (dipartimento di chimica), facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Vienna, 2, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 marzo 1983, ore 10;
seconda prova sperimentale con relazione scritta: 24 marzo 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 152, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto di ostetricia e ginecologia veterinaria, facoltà di medicina veterinaria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 marzo 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 24 marzo 1983, ore 9.

(1119)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Povo di Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 12 marzo 1983, ore 9.

(1183)

Integrazione del diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa.

Nel rinvio delle prove d'esame del concorso a un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia gruppo di discipline n. 51, già fissato per i giorni 21-22 febbraio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 dell'11 febbraio 1983, pag. 1135 alle parole «. . ., facoltà di lettere e filosofia, . . .» devono essere integrate come segue «. . . facoltà di lettere e filosofia, *gruppo di discipline n. 51* . . .».

(1185)

Avviso di rettifica al bando del concorso pubblico a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Parma. (Bando pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 40 del 10 febbraio 1983).

A parziale rettifica dell'avviso citato in epigrafe, alla pagina 1113, numero redazionale 823, dove è scritto:

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica neurologica . . . . . posti 1

deve intendersi:

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica neurologica . . . . . posti 2

(1188)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto 10 aprile 1981, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame di idoneità nazionale a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia per l'anno 1979;

Visto il provvedimento n. 9004/15966 del 17 gennaio 1981 di ammissione con riserva emesso nei confronti della dottoressa Maria Carla Perrone, nata a Calice Ligure il 22 marzo 1941;

Considerato che con costante giurisprudenza amministrativa è stato affermato il principio secondo cui le funzioni del medico interno incaricato di compiti assistenziali e quelle dell'assistente volontario ospedaliero sono perfettamente assimilabili e quindi l'attività svolta quale medico interno con compiti assistenziali rientra nei servizi valutabili ai sensi dell'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, tra i quali è menzionato quello di assistente volontario;

Vista la sentenza n. 1041 reg. dec. n. 2860/79 reg. ric. anno 1981 dell'11 febbraio 1981, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, in una fattispecie analoga, ha esteso tale interpretazione al «servizio non di ruolo» di cui all'art. 52 della sopracitata legge n. 148 del 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che la dott.ssa Maria Carla Perrone ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 75/100 (settantacinque centesimi);

Decreta:

La dott.ssa Maria Carla Perrone, nata a Calice Ligure il 22 marzo 1941, è inserita nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia per l'anno 1979, approvata con decreto ministeriale 10 aprile 1981 con il punteggio di 75/100 (settantacinque centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(1066)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 49 del 19 febbraio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli: Concorsi pubblici, per esami, a due posti di applicato aggiunto nella carriera esecutiva, un posto di inserviente nella carriera ausiliaria.

I.N.N. - Istituto nazionale della nutrizione: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore in prova nel ruolo amministrativo.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di operatore tecnico professionale in prova.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1983, n. **1**.

Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1983)

(*Omissis*).

(796)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. **63**.

Integrazioni alle leggi regionali 22 aprile 1982, n. 21 e n. 26, concernenti disposizioni sul personale regionale dipendente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 13 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il concorso interno previsto dall'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1982, n. 26, viene esteso anche al personale destinatario delle norme di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11.

La norma di cui sopra si applica sempre che il titolo di studio sia posseduto alla data del primo inquadramento (30 settembre 1974).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 novembre 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. **64**.

Integrazione di limite di impegno per concorso regionale su operazioni di credito agrario di miglioramento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 13 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per sopperire ai maggiori oneri per concorso negli interessi di preammortamento e di ammortamento derivanti dall'aumento del tasso di riferimento da applicare ai mutui ventennali a tasso agevolato previsti dall'articolo 2 della legge regionale 21 novem-

bre 1979, n. 39, dall'art. 1, punto 6, della legge regionale 7 marzo 1980, n. 16, e dall'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 23, è autorizzato un ulteriore limite d'impegno di lire 800 milioni.

Sulle operazioni creditizie di cui al primo comma sarà praticato a carico dei beneficiari il tasso minimo agevolato previsto al punto 2, lettera *a*), dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 1982.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato per l'anno 1982 in lire 800 milioni, si farà fronte mediante:

la istituzione alla sezione 2.2.8 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del cap. 621-*ter* - titolo II, con la denominazione « Concorso regionale nel pagamento degli interessi di preammortamento e di ammortamento sui mutui ventennali di miglioramento fondiario » e con la dotazione, alla competenza ed alla cassa, di lire 800 milioni;

la riduzione di un pari importo dello stanziamento previsto al cap. 202 del medesimo stato di previsione, a gravare sull'assegnazione di cui alla legge 1° luglio 1977, n. 403.

Per il pagamento delle successive annualità nei bilanci annuali, per tanti esercizi per quante sono le annualità da pagarsi, saranno iscritti gli stanziamenti necessari.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 novembre 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. 65.

Contributi per acquisto alloggi in complessi soggetti a vendita frazionata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 13 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania favorisce l'acquisto di alloggi come prima abitazione, da parte di locatari in complessi residenziali unitari non inferiore a trenta unità immobiliari, per le quali il proprietario abbia dato inizio alle procedure di vendita frazionata.

Art. 2.

Per poter usufruire dei benefici di cui alla presente legge, i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 e gli alloggi da acquistare devono rientrare tra le categorie catastali previste dalla citata legge 15 febbraio 1980, n. 25 ed essere stati costruiti almeno da 15 anni.

Art. 3.

La richiesta di contributi, da inoltrarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, va inviata a mezzo plico raccomandato al servizio regionale alla edilizia economica e popolare e deve essere corredata:

a) dalla documentazione comprovante il rapporto di locazione;

b) la certificazione comunale attestante che l'alloggio da acquistare è parte di un complesso residenziale, non inferiore a trenta unità abitative, sottoposto a procedure di vendite frazionate;

c) certificazione della categoria catastale dell'alloggio da acquistare;

d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti individuali di cui alla legge 15 febbraio 1980, n. 25 da parte del richiedente.

Art. 4.

L'importo massimo ammissibile al contributo e l'ammontare del contributo stesso sono determinati ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'acquisto dell'alloggio.

Il reddito è determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457 così modificato dall'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

Art. 5.

La erogazione del contributo avviene su presentazione del contratto preliminare o atto di acquisto dell'alloggio condotto in locazione.

Art. 6.

Le richieste di contributo vengono esaminate dalla giunta regionale che approva il piano di finanziamento udito il parere della commissione consiliare competente.

Nell'ambito dello stanziamento disponibile il piano assicura priorità a quelle richieste che si riferiscono ad alloggi di costo più basso.

Va garantita priorità agli inquilini il cui reddito sia formato per almeno l'80% da proventi di lavoro dipendente, pensioni od assegni previdenziali, di modo che la proposta di piano riguardi per almeno i 4/5 inquilini di tale categoria.

Art. 7.

E' fatto divieto di procedere alla cessione degli alloggi acquistati con il concorso regionale se non siano trascorsi 15 anni dalla data di concessione del contributo.

Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri interventi pubblici.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire un miliardo per il 1982, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 472, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 denominato: « Contributi a favore di locatari per acquisto di alloggi in complessi soggetti a vendite frazionate », mediante prelievo della somma occorrente dallo stanziamento di cui al cap. 201 dello stesso stato di previsione, che si riduce di pari importo.

All'onere per il 1983, stabilito in lire quattro miliardi, si farà fronte con il corrispondente capitolo di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 novembre 1982

DE FEO

(680)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1982, n. 30.

Interventi per la protezione degli animali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 28 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La provincia autonoma di Trento promuove ed assume come finalità pubblica locale, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela degli animali, di qualsiasi genere e specie, esclusi quelli di legittimo esercizio venatorio e piscatorio, ovvero di raccolta secondo le vigenti leggi.

Art. 2.
Comitato provinciale per la tutela degli animali

E' costituito presso la provincia autonoma di Trento il comitato provinciale per la tutela degli animali.

Il comitato è composto da:

1) un assessore designato dal presidente della giunta provinciale con funzioni di presidente;

2) un funzionario provinciale addetto al dipartimento ecologico provinciale;

3) un veterinario in servizio presso la provincia;

4) un funzionario provinciale del servizio parchi;

5) due rappresentanti delle associazioni venatorie più rappresentative;

6) due rappresentanti delle associazioni piscatorie indicati dai componenti di cui al punto 11) dell'art. 7 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, e successive modificazioni;

7) un rappresentante dell'associazione apicoltori più rappresentativa;

8) fino a cinque rappresentanti delle persone giuridiche di diritto comune maggiormente rappresentative, che abbiano come fine statutario principale la protezione degli animali e che operino nell'ambito di ciascun comprensorio della provincia;

9) due rappresentanti dei comuni espressi rispettivamente dall'UNCEM e dall'ANCI, a livello provinciale;

10) un rappresentante dei comprensori designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori.

Svolge le funzioni di segretario del comitato un dipendente della provincia.

Il comitato provinciale è nominato con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 3.
Funzioni del comitato provinciale per la tutela degli animali

Il comitato, di cui all'articolo precedente, svolge funzioni di consulenza tecnica in materia di protezione degli animali e può proporre alla giunta provinciale le iniziative culturali, di studio, di ricerca ed informazione dell'opinione pubblica e dei cittadini, inerenti tale materia.

In particolare il comitato:

a) rende pareri alla giunta provinciale in ordine agli eventuali disegni di legge inerenti la protezione degli animali;

b) rende pareri alla giunta provinciale in ordine ad eventuali atti amministrativi a carattere generale inerenti la protezione animali, incidenti sugli assetti dei generi e delle specie animali presenti nel territorio provinciale;

c) rende pareri alla giunta provinciale in ordine al riconoscimento, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1972, n. 118, di eventuali persone giuridiche di diritto comune operanti in ambito provinciale ed aventi fini istituzionali di carattere protezionistico.

I pareri di cui al comma precedente, lettere *a*) e *c*), sono obbligatori.

Art. 4.
Promozione delle associazioni protezionistiche

La provincia promuove le associazioni protezionistiche operanti nell'ambito provinciale.

A tal fine la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annuali nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ad istanza degli interessati da presentarsi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, alle persone giuridiche di diritto comune aventi finalità protezionistica che operino nell'ambito di ciascun comprensorio della provincia e che presentino specifici programmi di attività nel settore per l'anno successivo. Tali programmi possono comprendere anche brevi corsi per la preparazione e l'aggiornamento delle guardie giurate di cui all'art. 5.

I contributi di cui al precedente comma possono essere erogati in via anticipata fino all'ammontare del 50 per cento ed il saldo previa realizzazione degli specifici programmi di attività.

Art. 5.
Guardie giurate

Al fine di contribuire alla vigilanza con l'opera personale e onoraria di propri associati, gli enti protezionistici aventi le caratteristiche di cui al secondo comma dell'art. 2 possono proporre al presidente della giunta provinciale la nomina di loro associati in qualità di guardie giurate addette alla protezione degli animali.

Il presidente della giunta provinciale, previa verifica della esistenza dei prescritti idonei requisiti personali, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previa deliberazione della giunta stessa, nomina i proposti agenti giurati.

Il medesimo atto di nomina, che diviene operativo con successivo decreto di approvazione del questore ai sensi dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli del relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, abilita i nominati agenti giurati alla vigilanza ai fini della protezione degli animali secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.

Le guardie giurate di cui al presente articolo sono munite di apposita tessera di riconoscimento. Nell'espletamento del loro servizio esse vestono l'uniforme o portano il distintivo stabiliti dalla giunta provinciale e approvati dal questore ai sensi dell'art. 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le guardie giurate di cui al presente articolo possono inoltre collaborare a svolgere il servizio di controllo di cui all'art. 6 della legge provinciale 19 giugno 1978, n. 21, previo superamento di apposito corso abilitante organizzato dalla giunta provinciale.

Art. 6.
Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 è autorizzato lo stanziamento di L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate al bilancio pluriennale.

Art. 7.
Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la «caccia, pesca e protezione animali» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Alla copertura del maggior onere di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 5, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «servizi generali» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

All'onere valutato nell'importo di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 6 a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari

importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « strutture civili », programma « territorio ed ambiente », area di intervento « caccia, pesca e protezione animali » del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

All'onere valutato nell'importo di L. 1.100.000 derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 5, ultimo comma, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale 1982-84 di cui allo art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, le somme di cui al precedente art. 7 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nei settori funzionali, programmi, area di attività e di intervento indicati nel terzo e quarto comma dello stesso art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 dicembre 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(556)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 novembre 1982, n. **18-80**/Leg.

Approvazione del regolamento per il programma, l'organizzazione ed il funzionamento del corso di qualificazione professionale di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 24.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1983)

La legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 24 « Disposizioni concernenti il personale del servizio di salute mentale » prevede che il personale infermieristico inquadrato nel quarto livello funzionale-contributivo come infermiere di seconda e prima classe ed infermiere scelto del ruolo speciale dei servizi di salute mentale già della provincia venga inquadrato nel quinto livello funzionale retributivo del personale dipendente della provincia purché abbia frequentato apposito corso di qualificazione professionale con esame finale individuale, di durata non inferiore a 450 ore, da istituirsi da parte della provincia.

Il terzo comma dello stesso articolo prevede inoltre che il programma, l'organizzazione ed il funzionamento del corso nonché le modalità di partecipazione siano stabiliti con apposite norme regolamentari, da emanarsi con decreto del presidente della giunta provinciale come previsto dalla deliberazione della giunta provinciale n. 11664 di data 15 ottobre 1982 non soggetta a registrazione da parte della Corte dei conti;

Ciò premesso:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 24;

Decreta:

1) è approvato il regolamento per il programma, l'organizzazione ed il funzionamento del corso di qualificazione professionale di 450 ore di cui al secondo comma all'art. 1 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 24 nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2) il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 22 novembre 1982

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1983
Registro n. 2, *foglio n.* 49

REGOLAMENTO PER IL PROGRAMMA, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 29 DICEMBRE 1981, N. 24.

Art. 1.

Norma generale

In attuazione del terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 24, il programma, l'organizzazione ed il funzionamento del corso di qualificazione professionale di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge provinciale, nonché le modalità di partecipazione, sono disciplinati in base ai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2.

Programma del corso

Il programma del corso dovrà svilupparsi in una parte teorica, della durata complessiva di trecento ore, e in una parte pratica, della durata complessiva di centocinquanta ore.

La parte teorica dovrà prevedere la trattazione delle materie generali e delle materie specifiche di seguito elencate secondo le quote orarie di insegnamento di ciascuna materia a fianco di ognuna indicate:

Materie generali:

anatomia umana	20 ore
fisiologia umana	20 ore
patologia generale	10 ore
patologia medica	30 ore
farmacologia	15 ore
igiene	35 ore
tecniche dell'assistenza infermieristica e pronto soccorso	40 ore
patologia chirurgica	30 ore
deontologia professionale	5 ore
legislazione sanitaria e cultura generale	10 ore
Totale	215 ore

Materie specifiche:

clinica psichiatrica (salute mentale e comportamenti patologici)	30 ore
terapia psichiatrica	15 ore
psico-farmaco terapia	10 ore
tecniche di animazione e di riabilitazione	10 ore
tecniche di intervento psichiatrico territoriale	10 ore
storia e sociologia della malattia mentale e delle istituzioni psichiatriche	10 ore
Totale	85 ore

La parte pratica dovrà consentire l'acquisizione, sotto la guida personale e di esperti qualificati, di conoscenze pratiche attinenti l'assistenza all'ammalato, ed in particolare all'ammalato di mente.

Art. 3.

Oroganizzazione del corso

Previa intesa con l'U.S.L. del comprensorio dell'Alta Valsugana, la sede del corso è individuata nella sede dell'Ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana

Il corso verrà diretto da un medico psichiatra di provata esperienza e capacità, nominato dalla giunta provinciale, il quale sarà affiancato da un rappresentante designato dalla U.S.L. del comprensorio Alta Valsugana per gli aspetti organizzativi generali nonché da un infermiere professionale, particolarmente esperto nella assistenza infermieristica ed in funzioni didattico-organizzative, nominato dalla giunta provinciale.

Il direttore del corso sarà altresì affiancato da un comitato didattico composto:

dall'infermiere professionale con funzioni didattico-organizzative;

dall'ispettore infermieri del ruolo speciale dei servizi di salute mentale già della provincia, attualmente utilizzato dall'Unità sanitaria locale del comprensorio dell'Alta Valsugana e previa intesa con questa;

da due medici docenti del corso, di cui uno medico psichiatrica e l'altro medico internista.

Le lezioni teoriche verranno affidate, mediante nomina da parte della giunta provinciale, a medici e ad esperti particolarmente versati nelle materie oggetto del programma del corso.

Previa intesa con l'U.S.L. del comprensorio dell'Alta Valsugana, la parte pratica sarà svolta nell'ambito dei presidi intra ed extra ospedalieri del settore per la salute mentale della predetta U.S.L., sotto la guida e la sorveglianza di personale e di esperti qualificati nominati dalla giunta provinciale.

Art. 4.

Funzionamento del corso

Per quanto attiene lo svolgimento della parte teorica, il corso sarà articolato in due sezioni per un numero massimo di 40 frequentanti per sezione, delle quali una funzionante il mattino, per i frequentanti del corso in attività di servizio il pomeriggio, e la seconda funzionate il pomeriggio, per i frequentanti in attività di servizio il mattino e la notte.

La durata complessiva del corso è prevista distribuita in un arco di tempo di cinque-sette mesi. Al termine del primo corso, in presenza di aventi titolo non ammessi a frequentare il primo corso medesimo in quanto eccedenti il numero massimo previsto di frequentanti, verranno effettuati corsi ulteriori, in base ai criteri e modalità di cui al presente regolamento, sino ad esaurimento degli aventi titolo.

Art. 5.

Modalità di partecipazione

Aventi titolo a frequentare il corso sono gli infermieri di seconda e di prima classe nonché gli infermieri scelti del ruolo speciale dei servizi di salute mentale già della provincia, inquadrati nel quarto livello funzionale-retributivo dei dipendenti provinciali.

L'ammissione al corso avverrà su domanda degli aventi titolo, in ragione di scaglioni per un numero massimo di 80 frequentati per corso. Ai fini dell'ammissione si provvederà mediante graduatoria effettuata secondo l'ordine di qualifica rivestita e, all'interno della qualifica, sulla base dell'anzianità nella qualifica e, a parità di anzianità sulla base della maggiore età.

La frequenza al corso è obbligatoria, con una tolleranza per una percentuale massima del 15 % di assenze, calcolate sul monte ore della parte teorica, pena la non ammissibilità alla valutazione finale.

Per la frequenza al corso non sono consentite riduzioni di orario di lavoro salvo quanto previsto dall'art. 40 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13; le 150 ore di diritto allo studio ivi concesse verranno utilizzate per l'effettuazione della parte pratica.

Art. 6.

Valutazione finale ed attestato

Al termine del corso è prevista la valutazione dell'apprendimento avvenuto durante il corso mediante esame finale individuale. Alla valutazione sono ammessi coloro che, a giudizio del direttore del corso, sentito il comitato didattico, abbiano superato positivamente la parte pratica.

La valutazione consisterà in un esame scritto ed in un colloquio sulle materie previste dal programma. L'esame scritto ed il colloquio avverranno davanti ad una apposita commisisone esaminatrice così composta:

l'assessore provinciale alle attività sociali e sanità o un suo delegato;

il direttore del corso;

due docenti del corso, di cui uno medico psichiatra ed il secondo medico internista;

un esperto in tecniche dell'assistenza infermieristica;

un rappresentante della U.S.L. del comprensorio Alta Valsugana;

due rappresentanti del personale infermieristico del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, già della provincia, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del medesimo.

Le funzioni di segretario della commissione verranno svolte da un funzionario della provincia.

A chi supererà l'esame finale con un punteggio non inferiore a 6/10 verrà rilasciato un attestato di frequenza e di positivo superamento del corso, come da fac-simile allegato.

Art. 7.

La giunta provinciale assegnerà un compenso a favore del direttore didattico, dell'infermiere professionale che, con funzioni didattico organizzative coadiuva il direttore medesimo, nonché a favore degli insegnanti del corso.

La corresponsione e l'ammontare del compenso, che per gli insegnanti sarà commisurato per ogni ora di lezione, e sarà unitario per il direttore del corso e per l'infermiere professionale coadiutore, saranno determinati dalla giunta provinciale contestualmente al provvedimento di nomina del direttore del corso, del coadiutore e degli insegnanti del corso in questione.

Ai componenti il comitato didattico e la commissione di esame spetta un compenso, a titolo di gettone di presenza, in occasione delle relative sedute, in misura che sarà stabilita dalla giunta provinciale nel provvedimento di cui al precedente secondo comma.

(*Omissis*).

(758)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. (c. m. 411100830510)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa ai servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.